



## ***Provincia dell'Aquila***

*Settore Territorio ed Urbanistica  
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo*

Regione Abruzzo  
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c. A.S. Appalti Stradali S.r.l.  
[asappaltisrl@legalmail.it](mailto:asappaltisrl@legalmail.it)

OGGETTO: Riferimento prot. n. 0487188/24 del 13/12/2024. D.Lgs 152/2006, art. 208 - L.R. 45/2007, art. 45 - Ditta A.S. Appalti Stradali S.r.l.. Esame di istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 per la realizzazione e costruzione di un impianto di produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia, di conglomerati cementizi e bituminosi e per l'utilizzo di rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali nel Comune di Oricola (AQ) in loc. Le Campora – Casale Marcangeli snc. Richiesta integrazioni documentali e chiarimenti, ai sensi dell'art. 14-bis, c. 2 let. b).

In riscontro alla nota di codesto Servizio prot. n. 0487188/24 del 13/12/2024, acquisita in pari data al protocollo di questa Amministrazione Provinciale n. 0030370, relativa all'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 presentata dalla ditta A.S. Appalti Stradali S.r.l. per la realizzazione e costruzione di un impianto di produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia, di conglomerati cementizi e bituminosi e per l'utilizzo di rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali nel Comune di Oricola (AQ) in loc. Le Campora – Casale Marcangeli snc., ed esaminata la documentazione prodotta, si rileva quanto segue:

- Il Piano Regionale Paesistico ed. 2004 più volte richiamato nella relazione, non è ad oggi il Piano vigente, pertanto si chiede di aggiornare la relazione facendo riferimento alla versione del P.R.P. approvata dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo nella seduta del 29 marzo 1990 ad oggi vigente; si chiede inoltre, di produrre un elaborato di sovrapposizione del perimetro dell'impianto con la carta di zonizzazione del P.R.P. recante la variazione approvata dal Consiglio Regionale d'Abruzzo nella seduta del 07/03/1994 che ha deliberato di recepire ed assumere come propria la proposta della Giunta regionale n. 429/C del 07/02/1994;
- A pag 8 della “*Relazione tecnica gestione rifiuti*” si afferma che :

*“si intende gestire diverse tipologie di rifiuti che verranno trattate per produrre END OF WASTE, seguendo le due grandi normative di settore:*

*1. D.M. 69/18, entrato in vigore il 30 luglio 2018, che pone l'attenzione su una nuova modalità di recupero del rifiuto di conglomerato bituminoso, proveniente dalla demolizione delle pavimentazioni stradali, nota con il termine inglese di End of Waste*

*2. D.M. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - DECRETO 28 giugno 2024 , n. 127 - Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.”*

mentre nella tabella a pag. 52 sono indicate le attività di recupero di cui al d.m. 05/02/1998. Si chiede di chiarire quali codici EER e relative quantità sono sottoposti alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di aggregato recuperato (decreto 127/2024), quali afferiscono alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso (decreto 69/2018) e quali sono invece sottoposti alle attività di recupero indicate in tabella, fornendo per queste ultime idonea descrizione. Inoltre, nella tabella è indicato che il codice EER 170802 è sottoposto ad operazione di recupero R5. In merito, si precisa che lo stesso non è presente all'interno della Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato di cui al decreto 127 del 28 giugno 2024. Tale rifiuto potrà essere sottoposto a processo di recupero unicamente presso impianti autorizzati a norma di legge, pertanto si chiede di rimodulare il quadro di attività relativo alla gestione rifiuti in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto 127 del 28 giugno 2024;

- occorre precisare come si intende garantire la tracciabilità interna dei lotti inviati alla produzione conglomerato cementizio e di conglomerato bituminoso;
- si invita la Ditta ad indicare per ogni area di deposito individuata nella “*Planimetria gestione rifiuti in impianto*” i rispettivi codici EER;
- a pag. 32 si afferma che “*I locali destinati ad ufficio, spogliatoio e servizi igienici, così come la pesa e le aree di transito per l'ingresso ricadono nella parte di lotto in disposizione della Società ma esterna alla specifica area di impianto di cui al progetto in oggetto*”. Al riguardo si rappresenta che l'intero impianto comprensivo di tutti i servizi annessi e della porzione di viabilità asservita deve essere recintato e identificabile attraverso foglio e particelle catastali che confluiranno nell'autorizzazione art. 208; considerato che nella planimetria catastale fornita è rappresentata una unica particella n. 127 fg. 2, si rende necessario effettuare un frazionamento al fine di escludere i fabbricati non interessati dall'attività dell'impianto;
- nell'elaborato “*Planimetria gestione rifiuti in impianto*” non risultano individuate le aree adibite alla ricezione dei rifiuti in ingresso che, ai sensi dell'Allegato 5 al d.m.

05/02/1998, devono essere distinte da quelle della messa in riserva R13 osservando inoltre tutte le indicazioni contenute nell'allegato richiamato;

- occorre campire nell'elaborato grafico "Planimetria tettoie stoccaggi e ufficio" le pareti delle tettoie;
- il sottoparagrafo "6.2.3 Finalità dell'impianto" afferente al paragrafo "6.2 Impianto per la produzione di conglomerato bituminoso (AMMANN)" non risulta coerente con la normativa vigente in quanto la sua finalità è quella di produrre conglomerato bituminoso e non granulato di conglomerato bituminoso (EoW). Uguali considerazioni valgono per le finalità indicate al paragrafo 6.3.3 dell'impianto di produzione del conglomerato cementizio paragrafo 6.3.

Restando in attesa dei chiarimenti richiesti, si inviano distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
*Ing. Elisa Antonelli*